



Approfondimenti

RIMBORSO DEL CREDITO IVA

I soggetti che presentano il modello annuale IVA 2020 a credito possono:

- utilizzarlo in **detrazione** nelle liquidazioni periodiche del 2020;
- utilizzarlo in **compensazione nel modello F24**, a partire dall'1.1.2020, per il pagamento di tributi, contributi o premio, ricordando che:
 - l'utilizzo in compensazione nel modello F24, per importi superiori a € 5.000 annui, può essere effettuata, esclusivamente tramite i servizi telematici forniti dall'Agenzia delle Entrate (Entratel / Fisconline), dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale;
 - l'utilizzo del credito IVA per importi superiori a € 5.000 annui richiede il rilascio del visto di conformità da parte di un soggetto abilitato. Tale limite di € 5.000 viene innalzato ad € 50.000 per i soggetti ISA con un punteggio 2018 almeno pari a 8;
- richiederlo **a rimborso**, al sussistere di determinati requisiti e comunque in caso di cessazione dell'attività. Le predette soluzioni, benché alternative, possono essere adottate contemporaneamente. Il credito può, infatti, essere:
 - in parte destinato alla compensazione (o detrazione);
 - in parte richiesto a rimborso

Richiesta di rimborso

Ai sensi dell'art. 30, comma 3, del Dpr 633/72, la richiesta di rimborso del credito IVA annuale è ammessa solo se l'importo del credito è superiore a € **2.582,28** e se si verifica una delle seguenti condizioni:

- aliquota media delle operazioni attive inferiore a quella degli acquisti;
- operazioni non imponibili superiori al 25% del totale delle operazioni effettuate;
- acquisti di beni ammortizzabili e spese per studi e ricerche;
- prevalenza di operazioni non soggette ad IVA;
- soggetti non residenti.

Il credito IVA può essere richiesto a rimborso, ai sensi dei commi 2 e 4 del citato art. 30, **a prescindere dal sussistere dei predetti requisiti** in caso di:

- cessazione dell'attività, a seguito della quale il rimborso è erogato direttamente dall'ufficio;
- dalle dichiarazioni dei due anni precedenti (per cui dalle dichiarazioni relative all'ultimo triennio) risultano eccedenza detraibili; in tal caso il credito può essere richiesto a rimborso, anche se di importo inferiore a € 2.582,28, in misura corrispondente al minore degli importi relativi a tale triennio considerati al netto di quanto già chiesto a rimborso o utilizzato in compensazione.

Aliquota media delle operazioni attive inferiore a quella degli acquisti

In concerto con quanto illustrato dalla Circolare del 14.3.95, n. 81/E del Ministero delle finanze, il requisito in esame è soddisfatto se è esercitata **prevalentemente o esclusivamente attività** per la quale:

l'aliquota media delle operazioni attive aumentata del 10% è inferiore alla aliquota media degli acquisti e delle importazioni.

Per il calcolo dell'aliquota media con riferimento alle operazioni attive devono essere considerate:

- le operazioni imponibili, comprese quelle con aliquota zero;
 - le operazioni con applicazione del reverse charge;
 - le operazioni soggette allo split payment di cui all'art 17-ter;
- sono escluse le cessioni di beni ammortizzabili.

Aderente a:



Con riferimento alla aliquota media delle operazioni passive devono essere considerati:

- gli acquisti e le importazioni imponibili per i quali è ammessa la detrazione, comprese le spese generali. Sono esclusi gli acquisti e le importazioni di beni ammortizzabili.

Operazioni non imponibili superiori al 25% delle operazioni effettuate

Il requisito in esame è soddisfatto se:

le operazioni non imponibili sono superiori al 25% delle operazioni effettuate.

Ai fini del conteggio, vanno considerate le seguenti operazioni non imponibili:

- cessioni all'esportazione, operazioni assimilate e servizi internazionali (artt. 8, 8-bis e 9). Rilevano anche le cessioni effettuate nei confronti di esportatori abituali, a seguito di dichiarazione d'intento, ancorché le stesse non concorrano alla formazione del plafond;
- operazioni con la Città del Vaticano e San Marino (art. 71) e con organismi internazionali (art. 72);
- cessioni UE di beni (artt. 41 e 58, DL n. 331/93);
- cessioni UE ed esportazioni di beni estratti da un deposito IVA (art. 50-bis, comma 4, lett. f e g, DL n. 331/93);
- prestazioni delle agenzie di viaggio rese fuori UE (art. 74-ter);
- esportazioni di beni usati soggetti al regime del margine (art. 37, DL n. 41/95).

Acquisti beni ammortizzabili / spese per studi e ricerche

Nel caso specifico il rimborso spetta limitatamente all'IVA relativa all'acquisto / importazione di beni ammortizzabili, nonché di beni e servizi per studi e ricerche.

I beni ammortizzabili devono considerarsi tutti quei beni che, ai sensi delle norme previste per le imposte sui redditi, sono soggetti ad ammortamento. Ciò detto, sono considerati ammortizzabili esclusivamente i **beni strumentali**, idonei ad essere utilizzati nel ciclo produttivo e posseduti a titolo di proprietà o altro diritto reale.

il rimborso dell'imposta detraibile spetta sia per gli acquisti di beni ammortizzabili registrati in corso d'anno che per quelli registrati in anni precedenti, qualora il credito non sia già stato richiesto a rimborso, oppure non sia già stato utilizzato in compensazione.

Si forniscono di seguito ulteriori chiarimenti forniti nel corso degli anni dell'Amministrazione finanziaria volti a disciplinare casi specifici.

- 1) Il rimborso spetta anche per l'IVA relativa ai beni ammortizzabili acquisiti mediante contratto d'appalto.
- 2) Il rimborso del credito IVA può essere richiesto anche per i lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione straordinaria relativi a beni immobili.
- 3) La Risoluzione n. 111/E del 9.4.2002 ha riconosciuto altresì la possibilità di richiedere il rimborso dell'IVA sugli acconti per l'acquisto di attrezzature (ammortizzabili) e per la costruzione di un fabbricato strumentale, posto che, relativamente ad un acconto, l'operazione si considera effettuata per l'importo pagato ex art. 6, DPR n. 633/72.
- 4) Risulta ancora dibattuta la questione se l'acquisizione di beni in leasing possa o meno essere considerato un presupposto valido per il rimborso.

Al proposito l'Agenzia si è sempre espressa secondo l'orientamento di negare il rimborso per i contratti di leasing, almeno sino a prima del riscatto del bene. La Corte di Cassazione, diversamente, con l'ordinanza 10.5.2019, n. 12457, ha riconosciuto all'utilizzatore la possibilità di richiedere il rimborso del credito IVA anche prima dell'esercizio del riscatto considerato che *"l'operazione realizzata con la conclusione di un contratto di leasing relativo ad un bene che preveda o il trasferimento di proprietà al conduttore alla scadenza di tale contratto o che il conduttore disponga delle caratteristiche essenziali della proprietà di detto immobile, segnatamente che gli venga trasferita la maggior parte dei rischi e benefici inerenti alla proprietà legale di quest'ultimo e che la somma delle rate, interessi inclusi, sia*

Aderente a:



praticamente identica al valore venale del bene, va equiparata a un'operazione di acquisto di un bene di investimento”.

La Cassazione ribadisce quindi che l'operazione realizzata con la conclusione di un contratto di leasing, va equiparata a un'operazione di acquisto di un bene di investimento.

Alla luce di queste considerazioni si comprende come, attualmente, la giurisprudenza e l'Amministrazione finanziaria risultino avere posizioni discordanti.

- 5) L'acquisto di un terreno non consente di richiedere il rimborso del relativo credito IVA, in quanto il terreno non può considerarsi un bene ammortizzabile.

In caso di acquisto di un fabbricato strumentale, l'ammontare dell'IVA rimborsabile va ridotto per l'importo riferibile al costo dell'area (non ammortizzabile) occupata dalla costruzione e di quella che ne costituisce pertinenza.

Prevalenza operazioni non soggette ad iva

Si ha prevalenza di operazioni non soggette ad IVA quando l'ammontare delle operazioni non soggette ad IVA per mancanza della territorialità ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies, DPR n. 633/72 è superiore al 50% dell'ammontare complessivo delle operazioni effettuate.

L'ammontare delle operazioni in esame va individuato con riferimento al momento di effettuazione ex art. 6 (consegna / spedizione per i beni mobili, stipula del rogito per immobili, ecc.).

Soggetti non residenti

Il rimborso del credito IVA può essere richiesto anche dagli operatori non residenti **identificati direttamente** ai fini IVA ex art. 35-ter ovvero che hanno nominato in Italia un **rappresentante fiscale** ex art. 17, comma 3, DPR n. 633/72.

Richiesta di rimborso fino a € 30.000

Il rimborso di importo fino a € 30.000 è erogato senza prestazione di alcuna garanzia e non richiede il visto di conformità.

L'Agenzia nella Circolare 30.12.2014, n. 32/E, confermando quanto già illustrato nella Risoluzione 3.11.2000, n. 165/E, ha precisato che il predetto limite va calcolato facendo riferimento alla somma delle richieste di rimborso effettuate per l'intero anno e non alla singola richiesta.

Richiesta di rimborso superiore a € 30.000 da parte di soggetto non a rischio

Preliminarmente di illustrare la suddetta disciplina è necessario fornire una definizione dei soggetti non a rischio, ovvero i soggetti **NON** rientranti in particolari fattispecie di seguito elencate:

- 1) esercizio di attività di impresa da meno di due anni;
- 2) notifiche di atti di accertamento nei due anni precedenti la richiesta di rimborso da cui risulti, per ciascun anno, una differenza tra importi accertati e importi dovuti (o di crediti dichiarati) superiore al:
 - 10% degli importi dichiarati se questi non superano € 150.000;
 - 5% degli importi dichiarati se questi superano € 150.000 ma non superano € 1.500.000;
 - 1% degli importi dichiarati, o comunque a € 150.000, se gli importi dichiarati superano € 1.500.000;
- 3) presentazione della richiesta di rimborso in assenza di visto di conformità;
- 4) richiesta di rimborso all'atto di cessazione dell'attività.

La presenza di una sola delle quattro condizioni comporta che il soggetto, ai fini della disciplina dei rimborsi IVA, venga qualificato come soggetto a rischio, e pertanto, come esplicitato di seguito, il rimborso dell'IVA sarà soggetto ad una procedura rafforzata.

Aderente a:



La richiesta di rimborso superiore a € 30.000,00 (importo elevato da € 15.000,00 all'1.1.2017), effettuati da parte di soggetti non a rischio, sono erogabili:

- previa presentazione di garanzia;

ovvero

- senza garanzia, essendo sufficiente presentare la dichiarazione annuale munita del visto di conformità di cui all'art. 35, D.Lgs. 241/1997 o la sottoscrizione di cui all'art. 10, co. 7, D.L. 1.7.2009. Oltre a ciò deve essere presentata una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà nella quale venga attestato, rispetto alle risultanze contabili dell'ultimo periodo d'imposta chiuso anteriormente alla dichiarazione, ancorché il bilancio non sia stato ancora approvato, che il patrimonio netto non è diminuito di oltre il 40%, che la consistenza degli immobili non si è ridotta di oltre il 40% per cessioni non effettuate nella normale gestione dell'attività esercitata e che la stessa attività non è cessata né si è ridotta per effetto di cessioni di aziende o rami di aziende compresi nelle risultanze contabili. Se la richiesta di rimborso è presentata da società di capitali non quotate nei mercati regolamentati, dalla dichiarazione deve inoltre risultare che non sono state cedute nell'anno precedente la richiesta, azioni o quote della società stessa per un ammontare superiore al 50% del capitale sociale. Infine la dichiarazione deve attestare la corretta esecuzione dei versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi

La dichiarazione sostitutiva di atto notorio è resa barrando la relativa casella e apponendo la sottoscrizione, nell'apposito riquadro presente nel quadro VX del mod. IVA 2020. La dichiarazione sostitutiva di atto notorio e la copia del documento d'identità del sottoscrittore, vanno consegnate al soggetto che provvede all'invio della dichiarazione.

La verifica del limite di € 30.000 va effettuata separatamente per la compensazione e per il rimborso. A titolo esemplificativo, in presenza di un credito IVA pari a € 50.000, di cui richiesto a rimborso per € 20.000 e in compensazione per € 30.000, non è necessario apporre il visto di conformità ancorché l'importo complessivo del credito complessivamente superi la soglia di € 30.000.

Richiesta di rimborso superiore a € 30.000 da parte di soggetto a rischio

Il rimborso di importo **superiore a € 30.000**, richiede l'obbligo di prestare apposita garanzia da parte dei **soggetti "a rischio"**.

La durata della garanzia è di **3 anni** dall'erogazione del rimborso o, se inferiore, al periodo intercorrente tra la data di effettiva erogazione ed il termine per l'accertamento ex art. 57, DPR n. 633/72.

Il citato art. 38-bis, comma 5, dispone che la garanzia può essere costituita da:

- **cauzione in titoli di Stato** o garantiti dallo Stato, al valore di borsa;
- **fideiussione rilasciata** da una banca o un'impresa commerciale ritenuta affidabile da parte dell'Amministrazione finanziaria;
- **polizza fideiussoria** rilasciata da un'assicurazione.

Le garanzie possono essere cumulate e devono comprendere, oltre all'ammontare dell'imposta, anche i relativi interessi.

Per le PMI la garanzia può essere prestata anche un Consorzio / cooperativa di garanzia collettiva fidi ex art. 29, Legge n. 317/91 iscritti nell'apposito Albo.

Soggetti ISA – misure premiali

Tra le principali novità decorrenti a partire dall'esercizio 2020, si ricorda che l'art. 9-bis, comma 11, DL n. 50/2017 prevede che i soggetti ISA dotati di un punteggio almeno pari ad 8 usufruiscano dell'esonero dall'apposizione del visto di conformità ovvero di prestazione della garanzia per i **rimborso IVA di importo non superiore a € 50.000 annui**.

Aderente a:



Come evidenziato dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare 2.8.2019, n. 17/E il beneficio in esame riguarda il rimborso del credito IVA risultante dal modello IVA 2020, relativo al 2019, ovvero del credito IVA dei primi 3 trimestri 2020.

Procedure di rimborso

Il rimborso del credito IVA annuale è effettuato, in conto fiscale, tramite:

- **procedura ordinaria**, entro 3 mesi dalla richiesta esperita con la presentazione della dichiarazione annuale IVA. Il rimborso è erogato dall'Agente della riscossione entro 20 giorni dal ricevimento della disposizione di pagamento emessa all'Agenzia delle Entrate;
- **procedura semplificata**, direttamente dall'Agente della riscossione, nel limite massimo di € 700.000 (per i subappaltatori nel settore edile con un volume d'affari 2019 costituito per almeno l'80% da prestazioni rese in esecuzione di contratti di subappalto il predetto limite massimo è elevato € 1.000.000). L'erogazione del rimborso avviene entro 60 giorni sulla base di apposita richiesta esperita mediante presentazione della dichiarazione annuale, sottoscritta dal contribuente ed attestante il diritto al rimborso.

In caso di rimborso in conto fiscale, l'Agente della riscossione procede ad erogare anche gli interessi maturati senza necessità da parte del contribuente di presentare una specifica richiesta.

Tale procedura è preclusa per i soggetti che hanno cessato l'attività e per quelli sottoposti a procedure concorsuali.

Come specificato dall'Agenzia nella Risoluzione 6.9.2006, n. 103/E la parte del credito IVA rimborsabile dall'Ufficio può essere oggetto di cessione a terzi. Tale possibilità non può essere rappresentata dal frazionamento della stessa tra più acquirenti, *"potendosi ammettere solo la sua cessione unitaria"*.

Rimborso del credito IVA in via prioritaria

L'art. 38-bis co. 10 del DPR 633/72 prevede che l'individuazione dei soggetti passivi IVA per i quali i rimborsi dell'imposta sono eseguiti in via prioritaria sia definita mediante specifici decreti emanati dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, in ragione dell'attività esercitata e del tipo di operazioni effettuate.

I soggetti che attualmente usufruiscono dei rimborsi IVA in via anticipata sono i seguenti:

- **subappaltatori operanti nel settore edile** che effettuano prestazioni di servizi **con applicazione del reverse charge** ex art. 17, comma 6, lett. a);
- soggetti esercenti le attività individuate dal codice ATECO 2007 – 38.32.10, ossia che svolgono attività di recupero e preparazione per il riciclaggio di cascami e rottami metallici;
- soggetti esercenti le attività individuate dal codice ATECO 2007 – 24.43.00, ossia che producono zinco, piombo e stagno, nonché i semilavorati degli stessi metalli di base non ferrosi;
- soggetti esercenti le attività individuate dal codice ATECO 2007 – 24.42.00) ossia che producono alluminio e semilavorati;
- soggetti che svolgono attività individuate dal codice ATECO 2007 – 30.30.09, ossia che fabbricano automobili, veicoli spaziali e relativi dispositivi;
- soggetti che hanno effettuato operazioni **con applicazione dello split payment** ex art. 17-ter, DPR n. 633/72 (l'erogazione prioritaria è riconosciuta per un **importo non superiore all'IVA relativa a tali operazioni**).

L'art. 8, DM 23.1.2015 prevede che le operazioni soggette a split payment danno diritto all'erogazione in via prioritaria:

- **soltanto se** il presupposto del rimborso è quello dell'**aliquota media**;
- tenendo conto del **limite dell'IVA applicata a tali operazioni** nel periodo di riferimento;
- soggetti esercenti l'attività individuate dal codice ATECO 2007 – 59.14.00, ossia di proiezione cinematografica.

Aderente a:



Ai sensi dell'art. 1, DM 27.4.2015, l'effettuazione del rimborso del credito IVA "accelerato" spetta nel **rispetto dei requisiti contenuti nel DM 22.3.2007**, ossia:

- esercizio dell'attività da almeno 3 anni;
- credito richiesto a rimborso pari ad almeno € 3.000 (per il rimborso trimestrale) o € 10.000 (per il rimborso annuale);
- credito richiesto a rimborso almeno pari al 10% dell'importo complessivo dell'IVA a credito degli acquisti / importazioni effettuati nel periodo (trimestre o anno) di riferimento.

L'erogazione in via prioritaria del rimborso presuppone che sia soddisfatto il requisito dell'aliquota media di cui al citato art. 30, comma 3, lett. a);

- soggetti che hanno effettuato **prestazioni di servizi relative a edifici** (pulizia, demolizione, installazione di impianti e completamento) **con applicazione del reverse charge** ex art. 17, comma 6, lett. a-ter).

Brescia, 27 febbraio 2020

per informazioni Ufficio Fiscale Apindustria Brescia:
tel. 03023076 - fax 0302304108 - email fiscale.tributario@apindustria.bs.it